

REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROCEDURE DI PROGRESSIONE VERTICALE NEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE

CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	17/07/2007
DECRETO RETTORALE	31/07/2007 n° 1069
UFFICIO COMPETENTE	Ufficio Sviluppo Organizzativo
Data ultimo aggiornamento: 1 agosto 2007	

Articolo 1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento, emanato in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 57 del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998/2001 del Comparto "Università", disciplina le procedure di progressione verticale nel sistema di classificazione introdotto dal CCNL stesso. Per progressione verticale si intende la procedura selettiva per l'accesso alle categorie C, D, EP riservata al personale in servizio nella categoria immediatamente inferiore.

Articolo 2 Principi generali

Le procedure di cui al presente regolamento si conformano ai principi di imparzialità, trasparenza, tempestività, economicità e celerità di espletamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma 3 del D.Lgs. 29/1993.

Articolo. 3 Requisiti di ammissione alle procedure selettive

La partecipazione alle procedure selettive di cui al presente regolamento è riservata al personale a tempo indeterminato dell'Università di Ferrara, in servizio nella categoria immediatamente inferiore a quella oggetto della selezione, in possesso dei seguenti titoli:

- per l'accesso alla categoria C: diploma di scuola secondaria di secondo grado.
- per l'accesso alla categoria D: diploma di laurea.
- per l'accesso alla categoria EP: diploma di laurea.

La partecipazione alle selezioni è ammessa anche in deroga ai titoli di cui sopra qualora il dipendente abbia un'anzianità di servizio di 5 anni nella categoria di appartenenza o nelle ex qualifiche ivi confluite, salvi i titoli abilitativi previsti dalle vigenti disposizioni in materia. La deroga prevista dal comma precedente non potrà valere nei confronti di quei dipendenti che hanno già ottenuto un inquadramento nella categoria superiore in seguito a procedura di progressione verticale.

Il bando di selezione potrà prevedere il possesso di un'eventuale qualificazione professionale o di eventuali requisiti professionali specifici in relazione alla tipologia dell'attività lavorativa da svolgere.

Ogni avviso di selezione sarà affisso all'albo dell'Ateneo e di tale affissione sarà data comunicazione a tutto il personale in servizio.

Articolo 4

Valutazione dei candidati

La selezione dei candidati dovrà avvenire sulla base di una prova scritta, sostituibile da una prova pratica, di una prova orale e dalla valutazione dei titoli posseduti. La valutazione delle prove e dei titoli dovrà tendere all'accertamento delle competenze professionali acquisite dai candidati e delle esperienze professionali risultanti dai curricula degli stessi.

Il bando dovrà precisamente indicare le tipologie di prova, fra quelle previste dal comma 1 del presente articolo, che i candidati dovranno sostenere.

L'individuazione delle categorie dei titoli da prendere in considerazione ed i relativi criteri di valutazione sono stabiliti dalla commissione in sede di riunione preliminare, sulla base di quanto indicato nell'avviso di selezione.

Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente:

- titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno, al quale vanno riservati da un minimo di 6 a un massimo di 10 punti
- formazione documentata
- incarichi in ambito Università formalmente conferiti coerenti con il ruolo professionale bandito, ai quali vanno riservati un massimo di 3 punti
- pubblicazioni
- attività di docenza documentata
- dottorato di ricerca; diplomi di specializzazione.

La valutazione complessiva avviene sulla base di 100 punti di cui 25 riservati ad ogni singola prova e 50 ai titoli.

Ogni singola prova si intende superata con una votazione di almeno 19/25.

La prova orale dovrà essere dimensionata al livello di professionalità richiesto per la categoria oggetto della selezione e dovrà vertere sulle materie inerenti la tipologia dell'attività lavorativa da svolgere nonché sulla discussione dei titoli posseduti.

Nei casi di progressione da cat. B a cat. C la selezione può essere preceduta da un apposito corso di formazione. In questo caso, per la partecipazione alle prove è necessaria la frequenza di almeno l'80% delle ore del corso.

Articolo 5

Commissione esaminatrici

Le commissioni esaminatrici delle selezioni di cui al presente regolamento sono nominate con provvedimento del Direttore Amministrativo.

Delle commissioni fanno parte esperti nelle materie oggetto della selezione, scelti tra dipendenti dell'Amministrazione ed esterni alla stessa.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 del decreto Leg.vo 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, non possono farne parte i componenti dell'organo di governo dell'Università di Ferrara, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

Dall'atto di nomina devono risultare il ruolo e la professionalità dei componenti la Commissione.

Nel rispetto di tali principi le commissioni sono così composte:

- **nelle selezioni per l'accesso alle categorie C:** da un professore o ricercatore universitario o dirigente o dipendente inquadrato nella categoria EP in qualità di presidente e da due esperti delle materie oggetto delle prove d'esame. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente inquadrato nella categoria C o D.
- **nelle selezioni per l'accesso alle categorie D:** da un professore o ricercatore universitario o dirigente o dipendente inquadrato nella categoria EP in qualità di presidente e da due esperti delle materie oggetto delle prove d'esame. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente inquadrato nella categoria D.

- **nelle selezioni per l'accesso alla categoria EP:** da un professore universitario o da un dirigente in qualità di presidente, e da due esperti delle materie oggetto delle prove d'esame. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente inquadrato nella categoria EP.

Alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera.

Articolo 6

Formazione della graduatoria e approvazione degli atti

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine decrescente dei punti della valutazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del Direttore Amministrativo. Di essa sarà data pubblicità presso la Ripartizione Risorse Umane dell'Università di Ferrara e anche sul sito Internet di questo Ateneo.

Articolo 7

Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non espressamente disciplinate dal presente regolamento trovano applicazione le norme generali in materia di accesso agli impieghi pubblici.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento sarà emanato con decreto del Rettore ed entrerà in vigore il giorno successivo.